



Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento mobiliare aperti armonizzati

Il presente Regolamento si compone
di tre parti:

- A) Scheda identificativa;**
- B) Caratteristiche del Prodotto;**
- C) Modalità di Funzionamento.**

INDICE

A SCHEDA IDENTIFICATIVA

B CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1. Scopo, Oggetto, Politica di Investimento e altre caratteristiche**
 - 1.1. Alpi Risorse Naturali
 - 1.2. Alpi Obbligazionario Internazionale
- 2. Proventi, risultati di gestione e modalità di ripartizione**
- 3. Regime delle spese**
 - 3.1. Spese a carico dei Fondi
 - 3.2. Compenso della SGR
 - 3.3. Spese a carico dei singoli Partecipanti

C MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1. Partecipazione al Fondo**
 - 1.1. Previsioni generali
 - 1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote
 - 1.3. Sottoscrizione delle quote mediate Piani di accumulo
 - 1.4. Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch)
- 2. Quote e certificati di partecipazione**
- 3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**
- 4. Spese a carico della SGR**
- 5. Valore Unitario della quota e sua pubblicazione**
- 6. Rimborso delle quote**
 - 6.1. Previsioni generali
 - 6.2. Modalità di rimborso delle quote
- 7. Modifiche al Regolamento**
- 8. Liquidazione del Fondo**

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

<p>Denominazione, tipologia e durata dei Fondi</p>	<p>Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo Alpi Risorse Naturali - Fondo Alpi Obbligazionario Internazionale <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.</p> <p>L'esercizio contabile dei fondi ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di borsa aperto di ogni anno. Per ogni singolo Fondo, quindi, la SGR redige un rendiconto di gestione annuale.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>ALPI FONDI SGR S.p.A. (di seguito "SGR") – iscritta al n. 55 dell'albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, con sede legale in Biella, Viale Matteotti 2/d, e con sede direzionale ed operativa in Sandigliano, Via Gramsci 215.</p> <p>La SGR appartiene al Gruppo Nuovi Investimenti Sim S.p.A.</p> <p>Il sito Internet della SGR è: www.alpifondi.it</p>
<p>Banca Depositaria</p>	<p>STATE STREET BANK S.p.A. (di seguito "Banca Depositaria") - iscritta al n. 5461 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia - con sede in Milano, Via Col Moschin 16.</p> <p>Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte da State Street Bank S.p.A., per il tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria con sede in Via Nizza, 280/1 - Palazzo Lingotto - Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank S.p.A. per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova 7. Presso la sede legale della Banca Depositaria sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi.</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionale quand'anche la Borsa Italiana sia aperta.</p> <p>Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul quotidiano "La Stampa" e sul sito www.alpifondi.it.</p> <p>Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 ALPI RISORSE NATURALI

1.1.1 SCOPO DEL FONDO

1. Alpi Risorse Naturali è un Fondo azionario settoriale che mira ad un graduale incremento del valore del capitale conferito, con un orizzonte temporale dell'investitore di lungo periodo (oltre 10 anni), una buona diversificazione degli investimenti all'interno dei quattro settori su cui il Fondo investe e con un grado di rischio alto.

1.1.2 OGGETTO

1. Il patrimonio del Fondo può essere investito esclusivamente in:
 - Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio di emittenti specializzati nei settori dell'energia, delle materie prime, dell'industria e delle utilities in misura non inferiore al 70% del totale delle attività.
 - Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio di emittenti appartenenti ad altri settori merceologici in misura residuale (massimo 10% del totale delle attività).
 - Titoli di stato o di emittenti sovrani, titoli emessi da organismi sopranazionali, obbligazioni societarie ed altri titoli di debito quotati;
 - Titoli di stato, titoli emessi da organismi sopranazionali, obbligazioni societarie ed altri titoli di debito non quotati nel limite del 10% del totale delle attività;
 - Strumenti finanziari del mercato monetario quotati;
 - Strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili, con vita residua non superiore a sei mesi, a condizione che siano emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una Banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale europea, dall'UE o dalla Banca Europea per gli investimenti, da uno Stato del Gruppo dei 10 (G 10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE; oppure emessi da un'impresa i cui titoli sono quotati;
 - Parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) armonizzati aperti purché abbiano una politica di investimento compatibile con quelli del Fondo;
 - Strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute.
2. Gli strumenti finanziari sopra elencati devono essere tutti negoziabili su mercati regolamentati, dove per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
3. Il Fondo non può investire né in parti di OICR non armonizzati aperti, né in prodotti strutturati e né in depositi bancari. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati non quotati non è ammesso l'utilizzo diretto da parte del Fondo, ma è consentito l'investimento in OICR che da regolamento ne possano fare uso.

1.1.3. POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1. Il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da emittenti aventi sede in uno dei paesi aderenti all'area Euro, in Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Giappone, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Messico, Turchia, Corea del Sud, Brasile, India, Russia, Emirati Arabi, Qatar, Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita oppure quotati nei sopraindicati paesi.
2. La divisa di quotazione degli strumenti finanziari può essere l'Euro o un'altra delle seguenti valute: Dollaro Americano, Franco Svizzero, Sterlina Inglese, Dollaro Canadese, Dollaro Australiano, Yen Giapponese, Corona Danese, Corona Svedese, Corona Norvegese, Corona Islandese, Dollaro di Hong Kong, Dollaro di Singapore, Dollaro di Taiwan, Dollaro Neozelandese, Rand Sudafricano, Zloty polacco, Fiorino Ungherese, Corona Ceca, Corona Slovacca, Peso Messicano, Lira Turca, Won Coreano, Real Brasiliano, Rupia Indiana, Rublo, Dirham EAU, Riyal Saudita, Riyal Qatar, Dinaro Kuwait, Dinaro Bahrain.

3. I titoli di debito in portafoglio devono appartenere all'universo dell'investment grade di almeno una delle due principali agenzie di rating: Moody's e S&P. I titoli in portafoglio devono quindi avere un rating uguale o superiore al Baa3 di Moody's e/o al BBB- di S&P.
4. Riguardo alla composizione del portafoglio il tema di investimento del Fondo sono le società appartenenti al macrosettore "risorse naturali" che comprende il settore energetico tradizionale (petrolio, gas naturale), il settore delle energie alternative (eolica, solare, idroelettrica), il business legato all'acqua (società produttrici o distributrici ma anche società industriali che operano nel campo della desalinizzazione, del filtraggio, del trattamento delle acque) e le altre materie prime e risorse naturali (minerali, metalli, cellulosa ecc). A livello di GICS (classificazioni settoriali mondiali ufficiali) il Fondo investe quindi prevalentemente (minimo 70% del totale delle attività) in azioni di società operanti ai settori dell'energia, delle materie prime, dell'industria e delle utilities e in misura residuale sugli altri settori (massimo 10% del totale attività).
5. Gli investimenti in titoli di debito e titoli del mercato monetario possono quindi raggiungere al massimo il 30% del totale delle attività.
6. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite sulla base dei tassi di cambio di chiusura giornalieri forniti dalla società WM/Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di WM/Reuters si farà riferimento alle rilevazioni della Banca Centrale Europea.
7. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e di portafoglio.
8. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha come finalità principale la copertura di portafoglio. Tale attività tende quindi normalmente a ridurre i rischi presenti in portafoglio. E' comunque consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità speculativa entro un limite massimo del 25% del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'utilizzo di tali strumenti è coerente con l'obiettivo del Fondo e viene effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
9. Il Fondo ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.
10. Lo stile di gestione è tipicamente orientato al lungo periodo ed è caratterizzato da una bassa rotazione e una elevata diversificazione degli investimenti. All'interno dei quattro settori principali di investimento le scelte di stock picking vengono fatte sulla base di analisi fondamentale delle singole società. Sia gli ingressi che le uscite da titoli vengono normalmente effettuati in modo graduale nel tempo.
Le scelte di asset allocation strategica e tattica vengono mensilmente approvate dal consiglio di amministrazione della SGR e il gestore ha facoltà di muoversi al loro interno.
11. Il benchmark adottato è composto per il 20% dell'indice MSCI WORLD ENERGY (NDWUENR Index su Bloomberg) convertito in Euro*, per il 20% dell'indice MSCI WORLD MATERIALS (NDWUMAT Index convertito in Euro*, per il 20% dell'indice MSCI WORLD UTILITIES (NDWUUTI Index) convertito in Euro*, per il 20% dell'indice MSCI WORLD INDUSTRIALS (NDWUIND Index) convertito in Euro* e per il 20% dell'indice JP MORGAN Emu 3m cash (JPCAUEU3M Index).
La SGR adotta una filosofia gestionale di tipo attivo selezionando titoli, emittenti e aree geografiche senza replicare passivamente la composizione del benchmark, con l'obiettivo di conseguire nel tempo un risultato superiore a quello del parametro di riferimento.

* Gli indici MSCI World settoriali sono indici originariamente denominati in Dollari americani che vengono giornalmente convertiti in Euro utilizzando il cambio Euro/Dollaro ufficiale fornito dalla società WM/Reuters (closing spot rate).

1.1.4 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Il Fondo non può investire in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) gestiti dalla SGR, dal gestore o da altre Società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta .
2. Il Fondo può acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.
3. Il Fondo non può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR.

1.2 ALPI OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE

1.2.1 SCOPO DEL FONDO

1. Alpi Obbligazionario Internazionale è un Fondo che mira ad un graduale incremento del valore del capitale conferito, con un orizzonte temporale dell'investitore di medio-lungo periodo (oltre 5 anni), una discreta diversificazione degli investimenti e con un grado di rischio medio.

1.2.2 OGGETTO

1. Il patrimonio del Fondo può essere investito esclusivamente in:
 - Titoli di stato o di emittenti sovrani, titoli emessi da organismi sopranazionali, obbligazioni societarie ed altri titoli di debito quotati;
 - Titoli di stato, titoli emessi da organismi sopranazionali, obbligazioni societarie ed altri titoli di debito non quotati nel limite del 10% del totale delle attività;
 - Strumenti finanziari del mercato monetario quotati;
 - Strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili, con vita residua non superiore a sei mesi, a condizione che siano emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una Banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale europea, dall'UE o dalla Banca Europea per gli investimenti, da uno Stato del Gruppo dei 10 (G 10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE; oppure emessi da un'impresa i cui titoli sono quotati;
 - Parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) armonizzati aperti purché abbiano una politica di investimento compatibile con quelli del Fondo;
 - Strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute.
2. Gli strumenti finanziari sopra elencati devono essere tutti negoziabili su mercati regolamentati, dove per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
3. Il Fondo non può investire né in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, né in parti di OICR non armonizzati aperti, né in prodotti strutturati e né in depositi bancari. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati non quotati non è ammesso l'utilizzo diretto da parte del Fondo, ma è consentito l'investimento in OICR che da regolamento ne possano fare uso.

1.2.3 POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1. Il Fondo investe in strumenti finanziari emessi da emittenti aventi sede in uno dei paesi aderenti all'area Euro, in Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Giappone, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Messico, Turchia, Corea del Sud, Brasile, India, Russia, Emirati Arabi, Qatar, Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita oppure quotati nei sopraindicati paesi.
2. La divisa di quotazione degli strumenti finanziari può essere l'Euro o un'altra delle seguenti valute: Dollaro Americano, Franco Svizzero, Sterlina Inglese, Dollaro Canadese, Dollaro Australiano, Yen Giapponese, Corona Danese, Corona Svedese, Corona Norvegese, Corona Islandese, Dollaro di Hong Kong, Dollaro di Singapore, Dollaro di Taiwan, Dollaro Neozelandese, Rand Sudafricano, Zloty polacco, Fiorino Ungherese, Corona Ceca, Corona Slovacca, Peso Messicano, Lira Turca, Won Coreano, Real Brasiliano, Rupia Indiana, Rublo, Dirham EAU, Riyal Saudita, Riyal Qatar, Dinaro Kuwait, Dinaro Bahrain.
3. I titoli di debito in portafoglio devono appartenere all'universo dell'investment grade di almeno una delle due principali agenzie di rating: Moody's e S&P. I titoli in portafoglio devono quindi avere un rating uguale o superiore al Baa3 di Moody's e/o al BBB- di S&P.
4. Riguardo alla composizione del portafoglio il Fondo può investire in titoli di stato, di emittenti sovrani o di organismi sopranazionali fino al 100% del totale delle attività, mentre può investire in obbligazioni societarie un massimo del 10% del totale delle attività.
5. Il Fondo può investire sino al 100% del totale delle attività in diverse emissioni di strumenti finanziari di uno stesso emittente.
Gli emittenti per i quali è prevista tale facoltà sono i seguenti:
 - governi dei seguenti stati appartenenti all'unione europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia.
 - regioni, province o altri enti locali appartenenti agli stati appena elencati.
 - governi dei seguenti stati membri dell'Ocse: Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera.
 - i seguenti organismi sopranazionali: Banca europea degli investimenti (Bei), International Bank of Reconstruction & Development (IBRD-World Bank), European Bank of Reconstruction & Development (EBRD), Kfw, Depfa, Cades, Renten, Interamerican Development Bank, International Finance Corporation (IFC).

Nel caso in cui tali strumenti eccedono il 35% del Totale Attività il Fondo deve detenere almeno sei emissioni differenti e ciascuna emissione non può eccedere il 30% del totale attività.

6. La Duration media del portafoglio titoli, escluse le disponibilità liquide e salvo coperture in atto, è compresa tra i 3 e gli 8 anni.
7. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite sulla base dei tassi di cambio di chiusura giornalieri forniti dalla società WM/Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di WM/Reuters si farà riferimento alle rilevazioni della Banca Centrale Europea.
8. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e di portafoglio.
9. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha come finalità principale la copertura di portafoglio. Tale attività tende quindi normalmente a ridurre i rischi presenti in portafoglio. E' comunque consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità speculativa entro un limite massimo del 25% del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'utilizzo di tali strumenti è coerente con l'obiettivo del Fondo e viene effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
10. Il Fondo ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.
11. Lo stile di gestione adottato si basa sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse, gli spostamenti della curva dei rendimenti, l'andamento dei tassi di cambio e i movimenti a livello di spreads medi su titoli corporate rispetto ai titoli governativi corrispondenti. Tali previsioni derivano dallo studio delle principali variabili macroeconomiche, fatto sia internamente che attraverso ricerca esterna, e dagli inputs dati dall'analisi tecnico/grafica e portano a precise scelte di asset allocation strategica e tattica che vengono mensilmente approvate dal consiglio di amministrazione della SGR e all'interno delle quali il gestore si muove.
12. Il benchmark adottato è l'indice JP MORGAN GBI espresso in Euro (JNUCGBIG Index su Bloomberg) che comprende la maggior parte dei paesi che costituiscono l'universo di investimento del Fondo. La SGR adotta una filosofia gestionale di tipo attivo selezionando titoli, emittenti, valute e aree geografiche senza replicare passivamente la composizione del benchmark, con l'obiettivo di conseguire nel tempo un risultato superiore a quello del parametro di riferimento.

1.2.4 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Il Fondo non può investire in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) gestiti dalla SGR, dal gestore o da altre Società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
2. Il Fondo può acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.
3. Il Fondo non può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1. Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi vengono qui di seguito elencate:

- Il compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.2;
- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, da corrispondersi mensilmente in dodicesimi entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di maturazione, pari ad una percentuale annua dello 0,875 per mille per tutti i tre fondi;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purchè tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi inerenti le modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dalle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob;

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. Compenso della SGR

1. La provvigione di gestione riconosciuta alla SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo è prelevata trimestralmente dal conto di pertinenza del Fondo presso la Banca Depositaria il primo giorno Bancario lavorativo del trimestre successivo; le provvigioni applicate sono le seguenti:

Fondo	Provvigione di gestione annua
Alpi Risorse Naturali	1,50% su base annua
Alpi Obbligazionario Internazionale	1,00% su base annua

2. l'eventuale provvigione di incentivo in misura pari al 25% della differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo nell'anno solare e l'incremento percentuale dell'Indice di Riferimento rilevato nel medesimo periodo. L'incremento dell'indice è depurato dall'impatto fiscale per renderne omogeneo il confronto con il Fondo; la commissione è calcolata e imputata al Fondo quotidianamente. Ogni giorno la società di gestione provvede a calcolare la differenza tra l'incremento del valore della quota nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno lavorativo dell'anno precedente a quello in corso ed il giorno precedente a quello di calcolo della commissione e l'incremento nel medesimo periodo dell'Indice di Riferimento; il 25% di tale differenza viene applicato al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo in esame. L'ammontare così determinato genera un accantonamento che viene addebitato al Fondo. Ogni giorno quindi la società di gestione accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo; la provvigione è prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell'anno solare di riferimento. Gli indici di riferimento o benchmark sono i seguenti:

Alpi Risorse Naturali	20% MSCI WORLD ENERGY Index convertito in Euro* 20% MSCI WORLD MATERIALS Index convertito in Euro* 20% MSCI WORLD UTILITIES Index convertito in Euro* 20% MSCI WORLD INDUSTRIALS Index convertito in Euro* 20% JP MORGAN Emu 3m cash
Alpi Obbligazionario Internazionale	100 % JP MORGAN GBI espresso in Euro

*Gli indici MSCI settoriali sono indici originariamente denominati in dollari, convertiti in Euro utilizzando il cambio Euro/dollaro fornito dalla società WM/reuters (closing spot rate).

Il metodo di calcolo scelto per i benchmark di riferimento composti da più indici è quello a proporzioni costanti: tale metodo consente di mantenere invariate i pesi percentuali dei diversi indici che vanno a comporre il parametro di riferimento o benchmark.

L'ammontare delle provvigioni di performance prelevate e le relative modalità di calcolo sono portati a conoscenza dei partecipanti nell'ambito del rendiconto annuale di ciascun Fondo.

3. La somma delle due provvigioni (commissioni di gestione e commissioni di incentivo) indicate ai punti n. 1 e n. 2 non può comunque superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 5% (c.d "Fee cap") rispetto al valore complessivo netto del Fondo.

3.3. Spese a carico dei singoli Partecipanti

1. A fronte di ogni sottoscrizione e versamento successivo (versamenti in un'unica soluzione e piani di accumulo) la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione prelevate in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite, come di seguito riportato:

Fondo	Aliquota
ALPI RISORSE NATURALI	3%
ALPI OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE	3%

Sulle commissioni di sottoscrizione è possibile concedere, in fase di collocamento, agevolazioni in forma di riduzione della commissione stessa fino al 100%.

Le suddette commissioni non si applicano nel caso di operazioni di passaggio tra Fondi (Switch) contemplati dal presente Prospetto e per i piani di accumulo già in essere il 01/01/05.

2. La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a. un diritto fisso di 8 Euro per ogni prima sottoscrizione a titolo di rimborso spese riferito ad ogni singolo Fondo; nell'ambito dei piani di accumulazione tale diritto fisso verrà applicato solo sul versamento iniziale, mentre sui versamenti unitari successivi verrà prelevato l'importo di 1 Euro per ciascun versamento; nei casi di passaggio tra Fondi di cui al successivo art. 1.4 non verrà applicato nessun diritto fisso;
 - b. rimborso spese pari a 10 Euro per l'emissione e la consegna del certificato al portatore o nominativo, per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento;
 - c. le imposte, le tasse ed i bolli eventualmente dovuti ai sensi di legge.
3. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri aggiuntivi a quelli indicati nel regolamento.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1. Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre primo il giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizioni di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 100 Euro;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla sezione 1.3;
 - adesioni ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate alla sezione 1.4.
2. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR
 - per il tramite di soggetti collocatori
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli altri eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo;
 4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione, trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione di certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo all'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo o in caso di revoca del mandato o su richiesta della SGR stessa in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
 5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno Bancario o circolare non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità all'ordine di ALPI FONDI SGR S.p.A. - rubrica intestato al Fondo prescelto tra quelli soggetti al presente Regolamento;
 - bonifico Bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
 6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
 7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
 8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3. Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante l'adesione ai piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano d'accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente ad almeno 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulazione prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 180 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è pari o multiplo di 50 Euro (cinquanta Euro) al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del piano - versamenti anticipati purchè multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal presente Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione 1.2. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del piano di accumulazione senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente con la cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
 Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4. Operazioni di passaggio tra Fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi /Comparti della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti con le seguenti modalità:
 - Il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - Il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti- al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizione la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per la decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario di ciascuna quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi dieci giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 1. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristornare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

2. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1. Previsioni generali

1. I partecipanti ai Fondi possono in qualsiasi momento chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute entro l'orario previsto nel punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 12.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi contestatari, di importo complessivo superiore al 25% del valore complessivo netto del Fondo e/o a 500.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 15 giorni, la SGR si riserva di determinare il valore del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore del rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostituire la necessaria liquidità sul Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tale ipotesi la SGR comunica tempestivamente ai partecipanti interessati la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati dal presente comma sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2. Modalità di rimborso delle quote

Il rimborso può avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico ;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
- vaglia postale.

7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche di uno o più Fondi o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, nonché per gli importi ancora da versare in relazione ai "Piani di Accumulazione" già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi;
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall' organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicata sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g le somme spettanti ai partecipanti ed eventualmente non riscosse entro 3 mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato al punto g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui al punto e);
 - i la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d' Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.